



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale *OMISSIS* del 2018, proposto da:

OMISSIS;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZ. I QUATER, n. *OMISSIS*, resa tra le parti, concernente a) la mancata convocazione alla prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al concorso previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del bando “per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – del 26 maggio 2017;

- b) l'elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova, ove lesivo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno in data 27/10/2017, nella parte in cui non è stata disposta la convocazione del ricorrente;
- c) il bando di concorso nella parte in cui, all'art. 12 comma 1, prevede che *“i candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) del presente bando sarà convocato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso”* nonché del comma 3, ove lesivi;
- d) ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, agendo altresì per il riconoscimento del diritto ad essere convocato per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui al concorso previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti citato in epigrafe.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati *OMISSIS* e l'Avvocato dello Stato *OMISSIS*;

Considerato che – impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della fondatezza del ricorso instaurativo del giudizio di I grado – al danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente può porsi rimedio disponendo l'ammissione

con riserva del medesimo alle ulteriori prove di concorso (prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed accertamento attitudinale), nei limiti di partecipazione alle medesime;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
Accoglie l'appello (Ricorso numero: *OMISSIS*) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Oberdan Forlenza

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO